

Comune di Piacenza

**REGOLAMENTO COMUNALE INERENTE LE ATTIVITA' DI
ACCONCIATORE, ESTETISTA, TATUAGGIO E PIERCING**

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 27-10-2025

INDICE

Titolo I – Principi generali

Art.1 - Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Definizioni

Titolo II – Attività di acconciatore e di estetista

Art. 3 – Modalità di svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista
Art. 4 - Attività complementari
Art. 5 - Il Direttore/Responsabile Tecnico
Art. 6 - Esercizi misti
Art. 7 - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
Art. 8 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature
Art. 9 – Ampliamento, riduzione o ristrutturazione dei locali oggetto dell’attività
Art.10 - Subentro
Art. 11 - Trasformazione dell’impresa
Art. 12 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi
Art. 13 - Obbligo delle imprese

Titolo III – Attività di tatuaggio e piercing

Art.14 - Attività di tatuaggio e piercing

Titolo IV – Norme finali e transitorie

Art. 15 - Vigilanza
Art. 16 - Sanzioni
Art. 17 - Provvedimenti inibitori delle attività ed ipotesi di revoca dei titoli abilitativi
Art. 18 - Disposizioni transitorie e finali
Art. 19 - Entrata in vigore

Titolo I – Principi Generali

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di:

- a. acconciatore, di cui alle leggi 14 febbraio 1963 n. 161, 23 dicembre 1970 n. 1142, 29 ottobre 1984 n. 735, 17 agosto 2005 n. 174, al Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007 n. 40 e alla Delibera Giunta Regionale 15 febbraio 2021 n. 185;
- b. estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990 n. 1, alla L.R. 4 agosto 1992 n. 32, al Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito in L. 2 aprile 2007 n. 40, alla Delibera Giunta Regionale 28 luglio 2015 n. 1089, al Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015 n. 206, nonché al Regolamento (CE) n. 1207/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
- c. tatuaggio e piercing, di cui alle linee guida del Ministero della Sanità del 20 febbraio 1998, alla Circolare Ministero della Sanità 16 luglio 1998 n. 2.8./633 alla delibera Giunta Regionale 11 aprile 2007 n. 465, nonché al Regolamento (CE) n. 1207/2006 (REACH) e al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Articolo 2 – Definizioni

1. Con il termine “acconciatore” si indica la figura professionale che svolge attività per uomo e donna relativa a tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare. Le imprese di acconciatura possono svolgere anche prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, limitatamente a taglio, limatura e laccatura delle unghie.

2. Con il termine “estetista” si indica la figura professionale che svolge le prestazioni e i trattamenti, inclusi quelli abbronzanti e l'attività di trucco semipermanente, eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta attraverso tecniche manuali, con l'utilizzo delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico indicate nell'elenco allegato alla legge n. 1/1990 e nel Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015 n. 206, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici di cui al Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009.

Nell'ambito dell'attività di estetista, rientrano anche:

- centri di abbronzatura o “solarium”, che effettuano trattamenti mediante l'uso di lampade abbronzanti UV-A;
- attività di ginnastica estetica e massaggio a scopo estetico;
- attività di “disegno epidermico o trucco semipermanente”, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1207/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
- trattamenti effettuati per il tramite dell'acqua e del vapore, quali ad esempio sauna e bagno turco; • onicotecnica.

Non rientrano nell'ambito dell'attività di estetista:

- trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico – curativo – sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, da considerarsi quali professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali;
- attività di massaggiatore sportivo esercitabile da personale in possesso di specifici titoli e/o qualificazioni professionali;
- attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, “educazione fisica”, “fitness”, svolte in palestre o in centri sportivi disciplinati dalla L.R. 25 febbraio 2000, n. 13;
- attività di naturopata del benessere, disciplinata dalla L.R. 21 febbraio 2005. n. 11;
- attività di grotte di sale, fish therapy;

- saune, bagno turco, idromassaggio se inseriti quali attività complementari in palestre, strutture sportive e attività ricettive. Con particolare riguardo alle strutture ricettive, ai sensi dell'art. 15 Legge Regionale 29 luglio 2016 n. 13, la messa a disposizione di saune, bagni turchi, bagni a vapore, vasche con idromassaggio e servizi similari, a uso esclusivo degli ospiti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva, non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista, né alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo il possesso dei requisiti igienico sanitari dei locali; resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza;
 - discipline bio naturali.
3. L'attività di Piercing ("forare") consiste nell'applicazione di anelli metallici o altri oggetti in varie parti del corpo, attraverso interventi professionalmente idonei e non lesivi alla salute della persona, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1207/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).
 4. L'attività di Tatuaggio consiste nell'inserimento di sostanze chimiche (pigmenti) di diverso colore nel derma, con lo scopo di creare un effetto decorativo permanente sulla pelle, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1207/2006 (REACH) e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

Titolo II – Attività di acconciatore e di estetista

Articolo 3 - Modalità di svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista

1. Chiunque eserciti o intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale, anche a titolo gratuito, le attività di acconciatore e estetista, dovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, deve presentare allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) mediante apposita piattaforma telematica, secondo le modalità di cui al successivo art. 7.
2. Le attività oggetto del presente articolo non possono essere svolte in forma ambulante o di posteggio.
3. Le attività sono consentite al domicilio del cliente (o presso il cliente) esclusivamente da parte di coloro che sono titolari di un'attività in sede fissa, o da loro dipendente appositamente incaricato, limitatamente a favore di persone inferme o che abbiano difficoltà di deambulazione nonché per occasioni straordinarie (matrimoni, ceremonie o altri eventi analoghi). Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso, salvi gli ulteriori requisiti igienico-sanitari e di sicurezza. Considerato il livello di rischio di alcuni trattamenti, le attività di estetista svolte presso il domicilio del cliente possono riguardare esclusivamente interventi di estetica di base.
4. Le singole attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano idonei sotto il profilo igienico-sanitario, siano utilizzati in modo esclusivo per l'attività e siano indipendenti da quelli utilizzati dall'esercente stesso come proprio domicilio. I requisiti igienico-sanitari dei locali in oggetto sono quelli indicati nel successivo art. 8.
5. Anche quando l'attività si svolge presso l'abitazione dell'esercente, è obbligatoria l'esposizione di un'insegna all'esterno dell'esercizio, visibile dalla pubblica via, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni.

6. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di cui al presente articolo anche presso ospedali, case di cura, carceri e alberghi o in altri luoghi, per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento, ad eccezione della destinazione d'uso dei locali adibiti a tali attività.
7. In occasione di manifestazioni, fiere e conventions di rilevanza comunale o sovracomunale l'attività di acconciatore e estetista può essere svolta a titolo dimostrativo/competitivo, previa presentazione di idonea Comunicazione al Servizio comunale competente da parte del Soggetto che intende svolgere l'attività. Alla citata Comunicazione dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso del requisito professionale previsto dalla vigente disciplina in materia, nonché una relazione contenente la descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'attività in forma temporanea e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di legge.

Articolo 4 - Attività complementari

1. Alle imprese disciplinate dal presente regolamento che vendono o comunque cedono alla clientela i prodotti strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al settore del commercio in sede fissa di cui al D.Lgs. 114/98 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 5 - Il Direttore tecnico

1. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un Direttore/Responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il Direttore/Responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica o acconciatura, nell'orario di apertura dell'attività, e deve risultare iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) dell'impresa, contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA).
2. Nel caso di attività di **estetista**, il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale può avvenire con le seguenti modalità:
 - a. corso di qualificazione biennale di almeno 1800 ore o corso di qualificazione di 900 ore (quest'ultimo riservato ai soli possessori della qualifica di "Operatore alle cure estetiche"): la partecipazione ai citati corsi garantisce il conseguimento dell'Attestato di qualifica di Estetista, per il lavoro da socio o da dipendente, ottenuto il quale è necessaria la frequenza di un Corso di specializzazione di 600 ore o, in alternativa, un'esperienza lavorativa di almeno un anno, con esame teorico-pratico finale;
 - b. apprendistato per il periodo previsto dal CCNL, seguito da almeno un anno di inserimento lavorativo qualificato, che permetta la frequenza di un Corso di formazione teorica di 300 ore e la successiva possibilità di sostenere l'esame teorico finale;
 - c. tre anni di lavoro qualificato per la frequenza di un Corso di formazione teorica di 300 ore e la successiva possibilità di sostenere l'esame teorico finale.
3. La qualifica professionale di estetista è inoltre riconosciuta se l'interessato si trova in una delle seguenti condizioni:
 - a. risulta essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra pubblica amministrazione competente;
 - b. risulta essere in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma, rilasciato da enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame teorico-pratico o di corso di qualificazione professionale conseguito entro il 20/01/1990);

- c. risulta essere stato titolare, socio o direttore/responsabile tecnico di una impresa di estetista o di un mestiere affine per due anni, entro il 20/1/1990;
- d. risulta essere stato dipendente di imprese di estetista (o di altre imprese svolgenti mestieri affini o studi medici specializzati) per 3 anni, nell'arco dei 5 anni antecedenti il 20/01/1990.

4. Nel caso di attività di **acconciatore** il conseguimento dell'attestato di abilitazione professionale può avvenire con le seguenti modalità:

- a. per soggetti privi di titoli o esperienze attinenti, partecipazione ad un corso di qualifica della durata di 1800 ore; la partecipazione al citato corso garantisce il conseguimento del Certificato di qualifica di Acconciatore, per il lavoro da socio o da dipendente, ottenuto il quale è necessaria la frequenza di un Corso di specializzazione di 300 ore o, in alternativa, un'esperienza lavorativa di almeno un anno, con esame teorico-pratico finale;
- b. per soggetti con qualifica di "operatore della bellezza e del benessere", partecipazione ad un corso di qualifica della durata di 900 ore; la partecipazione al citato corso garantisce il conseguimento del Certificato di qualifica di Acconciatore, per il lavoro da socio o da dipendente, ottenuto il quale è necessaria la frequenza di un Corso di specializzazione di 300 ore o, in alternativa, un'esperienza lavorativa di almeno un anno, con esame teorico-pratico finale;
- c. per soggetti con qualifica di "operatore dell'acconciatura", partecipazione ad un corso di qualifica della durata di 600 ore o ad un corso per il Diploma professionale di acconciatore; la partecipazione ai citati corsi garantisce il conseguimento del Certificato di qualifica di Acconciatore, per il lavoro da socio o da dipendente, ottenuto il quale è necessaria la frequenza di un Corso di specializzazione di 300 ore o, in alternativa, un'esperienza lavorativa di almeno un anno, con esame teorico-pratico finale;
- d. per soggetti con esperienza lavorativa ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. B) della Legge n. 174/2005, svolgimento di un rapporto di apprendistato, della durata prevista dal CCNL di categoria, seguito da almeno un anno di lavoro qualificato, seguito da corso di formazione teorico di 300 ore e superamento del conseguente esame, o, in alternativa, periodo di lavoro qualificato della durata di tre anni presso un'impresa di acconciatura, seguito da corso di formazione teorico di 300 ore e superamento del conseguente esame.

5. L'abilitazione professionale per l'esercizio dell'attività di acconciatore è inoltre riconosciuta se l'interessato si trova in almeno una delle seguenti condizioni:

- a. risulta essere in possesso di un certificato di abilitazione professionale rilasciato da una Commissione Provinciale per l'Artigianato, dalla Regione Emilia-Romagna o da altra Pubblica amministrazione competente;
- b. risulta essere in possesso di un attestato di formazione professionale costituente titolo per l'abilitazione all'esercizio dell'attività in forma autonoma e rilasciato da Enti accreditati o autorizzati da Regioni e/o Province (a seguito di superamento di un esame tecnico-pratico) conseguito prima dell'entrata in vigore della legge 171/2005;
- c. risulta essere stato titolare di un esercizio di barbiere, di parrucchiere o mestiere affine, iscritto all'Albo delle Imprese Artigiane;
- d. risulta aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, dalla data di inizio dell'attività dell'impresa e/o dell'attività lavorativa, presso imprese esercenti l'attività di acconciatore o mestiere affine (solo per requisiti maturati entro e non oltre il 13/09/2012);
- e. risulta avere svolto l'apprendistato per il periodo previsto dal CCNL (attualmente fissato in 5 anni, ridotti a 4 anni e 6 mesi se si è in possesso di titolo di studio post-obbligo) ed essere stato qualificato acconciatore (solo per requisiti maturati entro e non oltre il 13/09/2012).

6. Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale di estetista e di acconciatore attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

7. L'attività professionale di acconciatore ed estetista può essere esercitata anche da cittadini extracomunitari, in conformità alle norme vigenti in materia di riconoscimento delle rispettive

qualifiche per le attività professionali nel quadro dell’ordinamento comunitario sul diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi. In caso di percorsi formativi svolti fuori dall’Italia in uno Stato membro dell’UE, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 206/2007 s.m.i..

Articolo 6 - Esercizi misti

1. E’ possibile l’esercizio congiunto dell’attività di acconciatore ed estetista in un unico immobile, sia da parte dello stesso soggetto che di soggetti giuridici diversi, ciascuno dei quali in possesso dei relativi titoli che consentono l’esercizio delle attività. Per ciascuna delle attività esercitate, dovrà essere designato un Direttore/Responsabile Tecnico.
2. In tali casi dovrà essere garantito il rispetto delle disposizioni regionali e sovraordinate in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria; i locali dove vengono svolte le due attività, devono avere ciascuno i propri servizi igienici e una superficie complessiva pari almeno al minimo previsto per le singole attività.
3. L’esercente dell’attività di impresa di estetista e di acconciatura può inoltre consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante forme contrattuali consentite dalla legislazione) sia ad acconciatori (cosiddetto “affitto di poltrona”) che ad estetisti (cosiddetto “affitto di cabina”), purché questi ultimi siano in possesso dei prescritti titoli abilitativi per l’esercizio della rispettiva professione.

Articolo 7 – Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

1. L’ avvio e il trasferimento delle attività di estetista e acconciatore sono subordinati alla presentazione in modalità telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive, di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell’art.19 della L. n.241/90 s.m.i., , mediante la piattaforma in uso al Comune.
2. La S.C.I.A. deve essere prodotta dal titolare della ditta individuale o, nel caso di Società , dal suo legale rappresentante, e deve essere comprensiva di tutti gli allegati tecnici ed amministrativi necessari.
3. Nella Segnalazione Certificata di inizio attività l’interessato deve dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio dell’attività, e in particolare, di essere in possesso dei requisiti morali, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., e professionali, di cui al precedente art. 5.
4. L’avvio o il trasferimento di attività è sempre subordinato al rispetto della vigente disciplina in materia urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria.
5. Alla Segnalazione relativa a nuova apertura e trasferimento di sede, dovranno comunque essere allegati:
 - a. planimetria quotata dei locali in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicazione del layout;
 - b. relazione tecnico-descrittiva dei locali, contenente la descrizione delle specifiche attività svolte e della conduzione dell’attività: igiene del personale, pulizia e disinfezione dei locali, sanificazione della strumentazione;
 - c. elenco delle attrezzature utilizzate con indicazione della relativa marca e specifiche tecniche ; relativamente alle attività di estetica dovrà essere fatto espresso riferimento alle schede tecniche contenute nell’allegato della Legge 4.1.1990 n. 1 e nel Decreto Interministeriale 15 ottobre 2015 n. 206;
 - d. copia attestato di qualifica professionale.
 - e. copia di un documento valido del segnalante;
 - f. copia del un documento d’identità valido del Direttore/Responsabile tecnico, qualora diverso dal segnalante;
 - g. Dichiarazioni di Conformità dell’impianto elettrico e termico completi di allegati obbligatori.

6. Se più imprese esercitano l'attività, nel rispetto degli articoli sopra indicati, nell'ambito della medesima unità immobiliare, ogni impresa deve inviare al SUAP una SCIA, alla quale, oltre ai documenti sopra elencati, devono essere allegati:
 - a. una scrittura privata sottoscritta tra le parti, conformemente a quanto previsto dalle norme vigenti, nella quale sono definite le rispettive responsabilità, sotto il profilo igienico-sanitario, relative all'uso delle parti comuni e, eventualmente, delle attrezzature. Nel caso in cui non siano distinti i diversi ambiti di responsabilità, tutte le imprese che esercitano nella medesima unità immobiliare sono ritenute solidalmente responsabili per le parti comuni e per le attrezzature utilizzate in comune. Ogni impresa è responsabile personalmente per le parti di sua pertinenza esclusiva. Tutto ciò che non è indicato in modo esplicito come di pertinenza esclusiva è da considerarsi parte comune;
 - b. il layout con l'indicazione precisa dei confini fra le due attività, delle parti comuni e degli spazi di pertinenza delle singole attività, nonché l'elenco delle rispettive attrezzature.
7. Ai sensi dell'art. 5 comma 7 del D.P.R. n. 160/2010 ss.mm.ii., la ricevuta inerente la presentazione telematica della Segnalazione costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività e ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'Amministrazione.
8. Copia della S.C.I.A. e della relativa ricevuta di presentazione, che costituisce titolo autorizzatorio per lo svolgimento dell'attività, devono essere esposte nell'esercizio a disposizione degli organi di vigilanza.
9. Il titolare ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della S.C.I.A..

Articolo 8 - Idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature

1. In caso di presentazione della S.C.I.A. di cui al precedente art. 7, di segnalazioni ed esposti, nonché in occasione di vigilanza programmata, spetta al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature, dell'arredamento e dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati nell'esercizio , tenuto conto delle seguenti norme:
 - a. per le nuove attività e per il trasferimento di sede di attività esistenti, sono fissate le seguenti prescrizioni e spazi minimi:
 - rispetto delle disposizioni di cui alla L. n. 13 del 9/01/89 e s.m.i. "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
 - altezza non inferiore a m. 3,00, salvo deroghe motivate dai competenti servizi;
 - superficie non inferiore a mq. 20 per gli acconciatori e mq. 30 per gli estetisti, per un solo posto di lavoro ; mq. 5,00 in più per ogni posto di lavoro oltre il primo. La superficie viene calcolata al netto dei muri perimetrali e con esclusione dei servizi (bagno ed antibagno) e locali adibiti a ripostiglio;
 - b. i locali devono essere dotati di superficie aero-illuminante (finestre e porte vetrate apribili) in conformità al vigente Regolamento Edilizio;
 - c. tutti i pavimenti e le pareti dei locali operativi – postazioni di lavoro e dei servizi igienici, fino a m 2,00 di altezza devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfectabile;
 - d. ogni esercizio deve essere dotato di almeno un servizio igienico ad uso esclusivo dell'esercizio, funzionale sia al personale che all'utenza, all'interno dell'unità strutturale, dotato di antibagno se accessibile direttamente dai locali di lavoro, con aerazione diretta dall'esterno o mediante apparecchi di aerazione forzata , con pavimenti e pareti rivestiti di materiale lavabile fino a m. 2 di altezza; qualora il numero degli addetti sia superiore a 5, ovvero per esercizi di superficie complessiva superiore a mq. 100 , è necessario prevedere un servizio igienico ad essi completamente riservato nonché uno spogliatoio , di dimensioni tali da poter contenere agevolmente armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro, preferibilmente dotato di doccia;

qualora gli addetti siano in numero superiore a 10, ai sensi della vigente normativa in materia di igiene del lavoro, i servizi igienici e gli spogliatoi dovranno essere separati per sesso; servizi igienici e spogliatoio, qualora non aerati naturalmente, dovranno essere dotati di impianto di aerazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi/ora in continuo, come previsto dal R.C. 3.10 della DGR E-R n. 268/2000. Qualora i locali abbiano una superficie superiore a mq. 250, ogni esercizio dovrà essere dotato di due servizi igienici, uno per il personale e uno per gli utenti, accessibile ai sensi della legge 13/1989 ss.mm.ii;

- e. il mobile e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione; i sedili devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile;
- f. deve essere previsto un locale/spazio per la conservazione del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria, con separazione pulito/sporco; la biancheria pulita deve essere conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadiature chiuse; la biancheria sporca deve essere riposta in contenitori lavabili e disinfettabili, a perfetta chiusura; deve essere presente un ripostiglio per materiali ed attrezzature per la pulizia: può essere utilizzata una armadiatura di dimensioni adeguate a contenere materiali ed attrezzature, in materiale lavabile e sanificabile;
- g. qualora le postazioni di lavoro siano ricavate da un unico locale, le separazioni verticali dovranno essere di altezza pari a 2,00 m. al fine di assicurare adeguata aeroilluminazione naturale e garantire la privacy;
- h. gli apparecchi elettromeccanici per l'attività di estetica devono essere esclusivamente quelli di cui all'elenco allegato alla L. 4 Gennaio 1990 n. 1, fatti salvi successivi aggiornamenti ministeriali;
- i. presso i locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività, devono essere conservati i manuali d'uso e le certificazioni di conformità elettrica delle attrezzature;
- j. presso i locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività deve essere altresì disponibile una cassetta di pronto soccorso o un pacchetto di medicazione a norma di legge;
- k. nei medesimi locali devono essere presenti attrezzature per la disinfezione e/o la sterilizzazione degli strumenti di lavoro, in rapporto al tipo di attività effettivamente svolta; per la pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti occorre dotarsi delle attrezzature e delle procedure di cui alla DGR 465/07 relativa alle indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing;
- l. devono essere presenti contenitori rigidi e resistenti alla puntura per lo smaltimento di aghi e strumenti taglienti monouso (es. lamette, rasoi), collocati in posizione comoda per gli operatori e per il loro stoccaggio temporaneo, riportanti la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, taglienti e pungenti"; il registro di carico e scarico relativo allo smaltimento degli stessi dovrà essere presente sul posto.

2. Per le attività di acconciatore, la porzione dei locali adibita a tintura dovrà essere dotata di aerazione naturale o di aspiratore con espulsione all'esterno che non arrechi disturbi / molestie al vicinato, con garanzia di idoneo ricambio d'aria ; qualora si utilizzi un armadio per la conservazione di solventi volatili e infiammabili, lo stesso dovrà essere dotato di griglia di aerazione e collocato in un'area in cui sia garantito il ricambio d'aria.

3. Per lo svolgimento dell'attività di estetista sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:

- a. postazioni di lavoro (camerini e box) di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio delle specifiche attività anche in relazione alle attrezzature – apparecchiature presenti e comunque di superficie minima di 6 mq, quando sia prevista la presenza dell'operatore;
- b. box doccia per gli utenti, se richiesto dal tipo di attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi), raccordato con il camerino - box in cui si esercita l'attività stessa;
- c. le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggi, peeling, applicazione di fanghi) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda;
- d. il locale o la zona per il trattamento (pulizia e sterilizzazione tramite autoclave) degli strumenti utilizzati per penetrare nella cute, forbici ecc., devono essere dotati di lavandino

con acqua corrente calda e fredda; qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale. Per quanto attiene la gestione dell'autoclave, è richiesta la conservazione in loco del manuale d'uso e manutenzione, nonché di un registro su cui annotare autotest per la verifica dell'efficacia dello strumento e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre all'annotazione sulle buste di sterilizzazione della data e ora del ciclo effettuato.

4. Al titolare dell'attività incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.
5. I locali devono essere mantenuti nella massima pulizia e le superfici ambientali, i piani e gli strumenti di lavoro devono essere disinfezati.

Articolo 9 - Ampliamento, riduzione o ristrutturazione dei locali oggetto dell'attività

1. L'ampliamento di un locale all'interno del quale si svolge una attività di estetista e/o acconciatore può riguardare esclusivamente i locali con esso comunicanti o che, comunque, comportino l'apertura di nuovi accessi contigui a quelli esistenti.
2. L'ampliamento, la riduzione o la ristrutturazione dei locali di un esercizio esistente deve essere conforme alla vigente disciplina urbanistica, edilizia e igienico-sanitaria. Tali interventi dovranno essere comunicati ad AUSL.

Articolo 10 – Subentro

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di acconciatore o estetista comporta il diritto di prosecuzione dell'attività da parte del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda e che il medesimo subentrante sia in possesso di idonea qualifica professionale.
2. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale obbligatoria alla data di trasferimento del ramo d'azienda, può dare avvio all'attività solo subordinatamente alla presentazione in modalità telematica di idonea Comunicazione, mediante la piattaforma in uso al Comune. Alla medesima Comunicazione dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, l'atto di trasferimento del ramo d'azienda (o certificazione notarile inerente l'avvenuta stipula) nonché la dichiarazione in ordine ad eventuali previste modifiche ai locali e alle attrezzature.
3. Nel caso di subentro, sia con contestuali modifiche dei locali e/o delle attrezzature sia a fronte del mantenimento di queste ultime, l'attività potrà iniziare alla presentazione della Comunicazione, ferma restando l'attività di controllo postuma da parte di AUSL.
4. Nel caso di invalidità, morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'attività esistente, relativamente ad impresa iscritta all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati, il tutore di figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato possono presentare, entro 180 giorni dalla data di avvenuto decesso, interdizione o inabilitazione, allo Sportello Unico Attività Produttive una Comunicazione, mediante la piattaforma telematica in uso al Comune, al fine della prosecuzione dell'attività; sarà possibile lo svolgimento dell'attività per un quinquennio o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè venga comprovato che l'attività è esercitata da persona qualificata.

- 5 . Decorso il quinquennio ovvero al compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'efficacia della comunicazione decade di diritto salvo che l'intestatario non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi obbligatori.
6. Il subentrante ha l'obbligo di iniziare l'attività entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della predetta Comunicazione di subingresso.

Articolo 11 - Trasformazione dell'impresa

1. La trasformazione della natura giuridica e/o la trasformazione della compagine sociale di un'impresa esistente è soggetta a comunicazione, da trasmettersi in modalità telematica al competente Sportello Unico Attività Produttive, mediante la piattaforma in uso al Comune.
2. Alla comunicazione deve essere allegata la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art.5, qualora variati, e l'atto costitutivo della nuova impresa se trattasi di società.
3. Deve essere dichiarato che i locali non subiscono modifiche e deve essere asseverata, nel caso di attività di estetista, la conformità dei macchinari e delle attrezzature.

Articolo 12 - Orari di apertura e chiusura degli esercizi

1. Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi nonché il calendario annuale dei giorni di chiusura di acconciatore ed estetista sono adottati con Ordinanza del Sindaco, sentite le Associazioni di Categoria.
2. Nei casi di compresenza di attività diverse in un unico locale o in locali con ingresso comune, i titolari devono scegliere un unico tipo di orario fra quelli autorizzati per le diverse attività e, durante l'orario di apertura, dovrà essere presente il personale di cui all'art. 5 del presente regolamento anche in assenza di clienti.
3. All'interno dei Centri Commerciali configurabili come dimensione a grandi strutture di vendita (superiori a 2.500 mq) e nelle Gallerie e Centri Commerciali di vicinato con dimensioni globali superiori a 2.500 mq, gli acconciatori ed gli estetisti possono praticare, in deroga all'Ordinanza Sindacale, di cui al comma 1, lo stesso orario e gli stessi giorni di apertura al pubblico adottati da tali strutture commerciali, nel rispetto delle vigenti norme.

Articolo 13 - Obbligo delle imprese

1. I titolari delle attività hanno l'obbligo di rispettare ed esporre, in modo ben visibile al pubblico:
 - a. all'interno del locale, la tabella delle tariffe praticate per le diverse prestazioni professionali;
 - b. all'esterno del locale, sempre visibile anche durante gli orari di chiusura dell'attività, il cartello contenente:
 - gli orari di apertura e chiusura dell'esercizio, scelti in conformità a quanto stabilito dal Sindaco con propria ordinanza;
 - gli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio, i aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal Sindaco, ai sensi del precedente art. 12, 1° comma.
2. La sospensione dell'attività per periodi superiori ai 30 giorni consecutivi e fino a 12 mesi, salvo proroghe in caso di motivate e comprovate necessità, deve essere comunicata in modalità telematica al competente Sportello Unico Attività Produttive mediante la piattaforma in uso al Comune.
3. Al termine dell'attività deve essere restituito al Comune il titolo abilitativo che aveva consentito lo svolgimento della medesima, ma solo se trattasi di autorizzazioni in forma cartacea.

Titolo III – Attività di tatuaggio e piercing

Articolo 14 - Attività di tatuaggio e piercing

1. Le norme previste nel Titolo II, disciplinanti le attività di acconciatore ed estetista, si applicano, per quanto compatibili anche alle attività di tatuaggio e piercing.
2. E' fatto obbligo a chi esercita l'attività di tatuatore e di piercing di fornire all'interessato, se maggiorenne, o, se minorenne, ai genitori o a chi esercita la patria potestà, tutte le informazioni utili per praticare l'attività medesima in condizioni di sicurezza, modalità di esecuzione e rischi connessi allo specifico trattamento richiesto. E' inoltre obbligatoria l'acquisizione del consenso informato dell'interessato all'esecuzione del trattamento da parte dell'operatore, con la sola esclusione del piercing al lobo dell'orecchio richiesto da minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
3. L'effettuazione di tatuaggi e piercing è ammessa esclusivamente nel rispetto dei limiti, delle modalità, delle precauzioni igienico-sanitarie e dei principi basilari previsti dalle "Linee guida concernenti indicazioni tecniche per l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing" di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 465 del 11 aprile 2007, nonché in coerenza con le Linee guida ministeriali di cui al precedente art. 1 comma 1 lettera c).
- 4 . Per le attività disciplinate dal presente articolo sono, altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:
 - a. locale/i di lavoro (area tatuaggio/piercing) di almeno 9 mq. (superficie commisurata all'attività) e comunque sufficientemente spazioso/i da permettere agli operatori di muoversi agevolmente in sicurezza, dotato/i di lavandino con acqua corrente calda e fredda, separata fisicamente dalla zona ingresso/attesa – reception;
 - b. locale o zona sterilizzazione per il trattamento, tramite autoclave, delle attrezzature, dotata di proprio lavandino con acqua corrente calda e fredda, di superficie complessiva non inferiore a 4 mq: qualora si tratti di locale, deve essere dotato di aerazione naturale o artificiale;
 - c. lo spogliatoio per gli operatori di dimensioni sufficienti a contenere armadietti a doppio scomparto per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro.
 - d. in ogni caso i locali devono possedere i requisiti previsti dal Regolamento Edilizio vigente nonché dalle specifiche normative di settore (igienico-sanitarie, di tutela della sicurezza, urbanistiche ed edilizie), fermo restando l'obbligo di consentire i controlli da parte delle autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione;
 - e. in caso di esercizio dell'attività svolto presso il domicilio dell'esercente, detti locali, oltre ai requisiti sopra elencati, devono essere destinati in modo esclusivo all'attività ed essere separati da quelli adibiti ad abitazione, nonché essere dotati di impianti conformi alle normative di settore e di servizi igienici ad uso esclusivo dei clienti.
5. Non è ammesso l'esercizio dell'attività di tatuatore e piercing in forma ambulante o di posteggio. Sono in ogni caso vietate le prestazioni di natura occasionale al domicilio del cliente.
6. Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di tatuatore ed applicatore di piercing possono effettuare prestazioni, di natura esclusivamente occasionale, nell'ambito di fiere del settore e di manifestazioni legate alla moda e allo spettacolo in genere, purché conformi alla vigente disciplina in materia igienico-sanitaria. In tali casi è necessaria la presentazione da parte del soggetto interessato di idonea Comunicazione, alla quale dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso del requisito professionale previsto dalla vigente disciplina in materia, nonché una relazione contenente la descrizione dettagliata delle modalità di svolgimento dell'attività in forma temporanea e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari di legge.

- 7 . Per lo svolgimento delle attività di tatuatore e piercing è richiesta la frequenza di un corso di formazione organizzato dal Dipartimento di Sanità Pubblica di AUSL, come indicato nelle Linee Guida di cui al comma 3. L'attestato di partecipazione al menzionato corso di formazione deve essere posseduto da tutti gli operatori che eseguono tali attività sulla clientela. Sono considerati idonei gli attestati di partecipazione a corsi di formazione organizzati da altre Regioni.
8. Il soggetto in possesso di idoneo requisito professionale deve essere sempre presente durante l'esercizio dell'attività.
9. Anche per l'attività di tatuatore e piercing è consentito il cosiddetto "affitto di poltrona", in forza del quale una impresa può esercitare con propria Partita IVA nello stesso locale dove è presente analoga attività di tatuatore e piercing. Questa forma è attuabile tra imprese attraverso uno specifico contratto, in base al quale un tatuatore concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature ad altra impresa, in possesso dei prescritti titoli abilitativi e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale, dietro pagamento di un determinato corrispettivo. Per ragioni igienico-sanitarie, nonché al fine della corretta attribuzione di responsabilità, è vietato l'uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente da parte dell'affittuario di poltrona.
10. L'avvio e il trasferimento dell'attività di tatuatore e piercing sono subordinati alla presentazione in modalità telematica, allo Sportello Unico Attività Produttive, di apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art.19 della L. n.241/90 s.m.i., mediante la piattaforma in uso al Comune. La S.C.I.A. deve essere prodotta dal titolare della ditta individuale o, nel caso di Società, dal suo legale rappresentante, e deve essere comprensiva di tutti gli allegati tecnici ed amministrativi necessari. Nella medesima Segnalazione Certificata di inizio attività l'interessato deve dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività, e in particolare, di essere in possesso dei requisiti morali, di cui al D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i., e professionali.
11. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di tatuatore e piercing comporta il diritto di prosecuzione dell'attività da parte del subentrante, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento del ramo d'azienda e che il medesimo subentrante sia in possesso di idonea qualifica professionale. Il subentrante già in possesso della qualifica professionale obbligatoria alla data di trasferimento del ramo d'azienda, può dare avvio all'attività solo subordinatamente alla presentazione in modalità telematica di idonea Comunicazione, mediante la piattaforma in uso al Comune. Alla medesima Comunicazione dovrà essere allegata la documentazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nonché l'atto di trasferimento del ramo d'azienda (o certificazione notarile inerente l'avvenuta stipula).

Titolo IV – Norme finali e transitorie

Articolo 15 – Vigilanza

1. Gli agenti di Polizia Locale e gli agenti di Polizia Giudiziaria nonché gli altri enti o organismi accertatori autorizzati, ai fini del controllo delle attività di cui al presente Regolamento, possono accedere in tutti i locali pubblici e privati in cui le medesime vengono svolte, compresi quelli presso il domicilio dell'esercente.

Articolo 16 – Sanzioni

1. Ad ogni violazione al presente regolamento, non sanzionata da norma di legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a. per l'esercizio dell'attività a seguito di nuova apertura, trasferimento o subingresso, in assenza della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) o della comunicazione

- prevista: da € 250,00 a € 1.500,00 oltre all'immediata cessazione dell'attività e comunicazione a tutti gli organi preposti;
- b. per mancata esposizione dell'orario effettuato, dei giorni di chiusura e delle tariffe per le prestazioni praticate, in violazione all'art. 13: da € 80,00 a € 480,00;
 - c. l'inosservanza degli orari esposti, dei giorni di chiusura e delle tariffe delle prestazioni: da Euro 100,00 a Euro 600,00;
 - d. per tutte le altre violazioni al Regolamento (ad esclusione delle violazioni contenute in norme speciali, per le quali verranno applicate le sanzioni previste da tali norme): da € 80,00 a € 480,00;
 - e. in caso di mancato rispetto della disposizione di cui all'art. 14, comma 3 , del presente regolamento, l'ufficio preposto dispone la sospensione immediata dell'attività, da un minimo di giorni quindici ad un massimo di giorni trenta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui alla precedente lettera d);
 - f. l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento saranno sanzionate ai sensi della Legge 17/08/2005 n. 174 e della Legge 20/01/1990 n. 1.

Articolo 17 - Provvedimenti inibitori delle attività

1. Nei casi in cui le attività previste dal presente regolamento vengano esercitate senza le prescritte abilitazioni, l'autorità comunale competente ordina l'immediata cessazione delle stesse dandone comunicazione alla competente Camera di Commercio nonché a tutti gli Enti ed autorità preposti al controllo.
2. Qualora, in ogni momento, negli esercizi abilitati venga rilevata la mancanza o il venir meno dei requisiti igienico-sanitari o degli altri requisiti previsti dal presente regolamento o dalla vigente normativa per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento, o sia comunque ravvisato il pericolo per la salute o la sicurezza degli utenti e degli addetti, il competente organo dispone la sospensione immediata dell'attività intimando all'interessato, ove possibile, di conformarsi alle prescrizioni impartite e alle normative vigenti in un termine non superiore a 180 giorni; decorso tale termine, in caso di inottemperanza, si dispone la decadenza del titolo che ha consentito l'attività.
3. I titoli abilitativi delle attività di cui al presente regolamento decadono, inoltre per sospensione dell'attività per oltre 12 mesi consecutivi, fatta eccezione, qualora debitamente comprovata, per:
 - grave indisponibilità fisica del titolare, se trattasi di impresa individuale, o del socio unico qualificato lavorante presso l'esercizio, se trattasi di società artigiana;
 - demolizione, sinistro o lavori di ristrutturazione dei locali o dell'immobile sede dell'attività;
 - sfratto;
 - è fatta salva la possibilità di concedere una o più proroghe di durata non superiore singolarmente a 6 (sei) mesi sulla base di motivate e comprovate ragioni.
4. La decadenza del titolo autorizzatorio legittimante l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento è pronunciata nel rispetto delle procedure di cui alla Legge n. 241/1990 s.m.i..
5. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la revoca dell'autorizzazione o la decadenza dei titoli abilitativi e comunque il divieto di proseguire le attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. n. 445/2000.

Articolo 18 - Disposizioni transitorie e finali

1. Nel caso di conduzione dell'attività senza modifiche ai locali o alle attrezzature, non è necessaria la valutazione dei requisiti igienico sanitari dei locali per i seguenti casi:

- a. morte o recesso di un socio che comporti lo scioglimento della Società, qualora uno dei soci della suddetta società permanga;
 - b. trasformazione di ditta individuale in società, conferimento in società, cambio ragione sociale, cambio della natura giuridica della società;
 - c. subingresso: in tali casi infatti devono essere garantiti i requisiti igienico-sanitari originariamente previsti all'atto dell'apertura.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, è fatto rinvio alle leggi nazionali, regionali, allo statuto e ai regolamenti comunali.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, secondo quanto disposto dall'art 6, comma 4, del vigente Statuto comunale.
2. In tale data è da intendersi abrogato il precedente regolamento comunale inerente le attività di acconciatore, estetista, tatuaggio e piercing approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 157 del 03/11/2008.